

N. [REDACTED] /01  
N. [REDACTED] /02

R. G. N. R.  
R. G. GIP

**TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO VIII**

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  
(art. 408, 409, 410, 411 comma II c.p.p.)**

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

per i reati di cui agli artt. 659; 328; 483 c.p.;

Vista la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 30.6.2004;

Esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da CALABRESE Fabrizio e da MARCUCCI Floriana, rispettivamente in data 30.7.2004 e in data 2.8.2004;

**OSSERVA**

Per più di un aspetto poteva dubitarsi dell'idoneità delle opposizioni presentate ad instaurare il contraddittorio camerale.

Invero, un primo profilo di inammissibilità sarebbe attinente al difetto di legittimazione attiva di CALABRESE Fabrizio, che nella sua qualità di semplice

denunciante, legato da un rapporto professionale a vari Comitati romani, costituiti per affrontare il tema dell'inquinamento acustico, quali CRA, CIVES, VERDE e MARE, non poteva certo dirsi titolare del bene giuridico leso dai reati in contestazione.

La MARCUCCI Floriana, in quanto rappresentante legale di una sola delle associazioni richiamate, ossia del CRA, avrebbe, in questa posizione, rivestito il ruolo di soggetto danneggiato dal reato, in quanto rappresentativo (almeno) di un ente esponenziale di interessi, ma sarebbe, a rigore, persona offesa solo in quanto proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via Crescenzo, [REDACTED] in posizione confinante con la discoteca Follia, ed in relazione ai soli fatti di reato attinenti alla vertenza in questione.

Per altro verso gli atti che la difesa CALABRESE e MARCUCCI ha definito di opposizione sarebbero carenti perché manchevoli dell'indicazione di qualsivoglia elemento di prova connotato da concretezza e specificità.

Secondo quanto testualmente richiamato da Cass. SS.UU. 15.3.1996, nr. 2 (c.c.14.2.1996), Vitalone ed altri, "l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento ( e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale ), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, primo comma, c.p.p. consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza ( cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato ) e la rilevanza ( cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari )".

L'opposizione deve, quindi, indicare una precisa investigazione, ulteriore rispetto a quelle espletate dal Pubblico Ministero, e dev'essere, nell'oggetto, concreta e specifica. I requisiti appena detti sono soddisfatti quando i dati fattuali, di cui si segnala la necessità dell'acquisizione, assumono, rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del Pubblico Ministero, una connotazione di potenziale idoneità ad un utile ampliamento della materia del decidere, con connotazioni di inerenza alla

notizia di reato e capacità di influire sull'attività del Pubblico Ministero, nel senso di imporne la ripresa.

Di conseguenza l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 410 c.p.p., non soltanto qualora non contenga, in forma radicale, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, ma anche quando ( sulla base di un principio generale deducibile dalla logica del sistema ) tali indicazioni si risolvono nella proposizione di temi del tutto inadatti ad ampliare la materia del decidere, e quindi superflui, non pertinenti o non rilevanti, tali da non incidere sulla notizia criminis o sull'attività già svolta dal Pubblico Ministero (in tal senso Cass. Pen. Sez. V, 12.12.1994; Cass. Pen. Sez. VI 16.6.1995; Cass. Pen. Sez. VI 24.7.1997; Cass. Pen. Sez. V, 8.6.2000).

L'orientamento interpretativo sopra riportato è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte: "Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il GIP, ai sensi dell'articolo 410 del c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano quando ritenga infondata la notizia di reato e non necessarie e pertinenti le indagini suppletive proposte". L'orientamento della Corte ha privilegiato un'interpretazione restrittiva dell'art. 410 c.p.p., circa l'instaurazione del rito camerale, nei termini che seguono: "se il G.I.P. ha verificato la infondatezza della notizia di reato e la non necessità e pertinenza delle indagini suppletive proposte, non è necessaria la fissazione dell'udienza camerale": Cass. Sezione III, sentenza 6 luglio – 30 settembre 2004 n. 38622 .

Nello stesso senso la Corte di legittimità si è ancora espressa di recente " Ritiene questo collegio, aderendo all'orientamento delle Sezioni unite, che la valutazione sulla irrilevanza dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, cioè la idoneità delle indagini nuove sollecitate dalla persona offesa ad incidere concretamente sulle risultanze della attività compiuta nel corso delle indagini preliminari sia consentita al Giudice in sede di apprezzamento sulla ammissibilità della domanda e perciò sia idonea a sostanziare la pronuncia, de plano,

di inammissibilità della opposizione ” ( Cass. Sezione V, sentenza 17 gennaio – 14 luglio 2005 n. 13 ).

Tanto premesso va osservato che nel caso in esame era del tutto evidente che negli atti depositati da CALABRESE e da MARCUCCI poteva cogliersi una mera riproposizione di temi di indagine già sviluppati e che le investigazioni richieste non erano tali da incidere sulle risultanze conseguite dal P.M.

Le opposizioni potevano quindi ritenersi inammissibili, sicchè la fissazione dell'udienza camerale è stata determinata da una scelta di accentuato garantismo, tesa a consentire, per la delicatezza della materia, un effettivo contraddittorio tra le parti.

Nel merito, però, devono del tutto condividersi le argomentazioni formulate dal P.M. a sostegno della sua richiesta di archiviazione, attestata sull'impossibilità di riferire i reati di cui agli artt 659 e 328 c.p. agli indagati o ad altri, e sull'impossibilità di ravvisare falsità rilevanti ex art.483 c.p. nelle relazioni tecniche redatte.

L'iter procedurale si è snodato lungo svariati atti riconducibili ad attività del CALABRESE, che ha redatto denunce, tese anche a rappresentare il dato sicuramente sfornito di penale rilievo della sistematica oblitterazione di mezzi tecnici alternativi a quelli attualmente in uso, per ridurre le conseguenze delle immissioni acustiche.

Nella prima denuncia, redatta in data 21.7.2001, ai f.lli. 7 e 8, il CALABRESE rappresentava di esser stato minacciato telefonicamente, alla presenza della MARCUCCI, che avrebbe sul punto potuto rendere testimonianza, da un non meglio rappresentante del mondo dei locali romani; chiariva di non volersi sul punto querelare; segnalava, a riprova della sua esperienza specifica nel settore, di esser titolare di svariati brevetti di strumentazioni che avrebbero potuto ridurre, ove impiegati, l'impatto acustico lesivo (nello stesso senso si veda ai f.lli.230; 292; 875).

Alcune considerazioni erano tese a deprecare, sul piano delle conseguenze operative, il passaggio di competenze dalle ASL ai Comuni e all'ARPA, segnalavano l'esistenza di un maggiore decoro nell'agire degli ispettori, e alludevano a prassi applicative del tutto scorrette, attestate sulla vanificazione dei controlli operata tramite avvisi precedenti ai controlli, delineatesi, al contrario, dopo il passaggio

legislativo delle competenze (si veda fl.9). Sul punto non era indicato un solo probabile autore dei contegni adombrati, e si rappresentava che il solo dato astratto della dimensione degli impianti, idonei a determinare un rumore ben maggiore di quello attestato, doveva ex se rappresentare una prova invalicabile dei fatti di reato denunciati, in una situazione in cui la valutazione di impatto acustico redatta dai tecnici competenti era acriticamente recepita nei vari nulla - osta di volta in volta rilasciati (fl. 11).

Va da sé che le considerazioni appena richiamate non potevano apparire idonee a delineare specifiche notizie di reato, checchè ne pensasse l'esponente estensore della denuncia, e che esse necessitassero di un analitico approfondimento: infatti, disposta l'iscrizione a carico di ignoti proprio con il fine di compiere accertamenti per le fattispecie di cui agli artt. 328 e 659 c.p. astrattamente evocabili, il Pubblico Ministero dr. [REDACTED] rilasciava in data 31.10.2001 ampia delega di indagine in favore del nucleo specializzato dei NAS dei Carabinieri (fl. 39), proprio per venire a capo - è presumibile - di accuse di una evidente genericità. Gli accertamenti compiuti, rassegnati sino al fl. 229 dell'odierno incarto processuale, sarebbero stati poi stralciati dal Pubblico Ministero, divenuto titolare del processo, dott. [REDACTED], in data 15.1.2003, con conseguente formazione di un autonomo fascicolo processuale a carico di [REDACTED]; [REDACTED] (fl. 769).

Degli atti in parola, destinati per scelta non sindacabile dell'organo inquirente a costituire un autonomo percorso, in rapporto ad uno specifico thema decidendum, questo Giudice non può evidentemente occuparsi, essendo essi stati all'evidenza oggetto di distinte decisioni in separati fascicoli dell'accusa.

Ai f.lli. 230 sgg. si trova, invece, una integrazione di denuncia, resa sempre dall'esponente CALABRESE Fabrizio, in data 16.8.2001.

In essa il denunciante chiedeva in primis di essere avvisato nell'ipotesi di archiviazione, e l'istanza in parola doveva ritenersi priva di fondamento: è ben vero,

infatti, che per la giurisprudenza più recente la richiesta in parola può essere presentata anche in data successiva alla presentazione della notizia criminis, con effetti vincolanti quanto all'instaurazione del subprocedimento camerale originato dall'opposizione alla richiesta di archiviazione (sent. Sez. VI, 10 maggio 1995, nr. 1817, Piscitelli; sent. IV, 7 aprile 1999, nr. 1055 Ciarrocchi, ex plurimis, e, ancora, da ultimo sent. SS.UU. nr. 29477 30 giugno – 7 luglio 2004), ma è pur vero che tale prerogativa appartiene alla sola persona offesa del reato, qualificazione non propria del CALABRESE, per le ragioni già sopra esposte.

Per altro verso egli diversificava, secondo considerazioni da intendersi notorie, le valutazioni di impatto acustico dalle relazioni tecniche redatte ai sensi del D.P.C.M. 16.4.1999, segnalando di aver appreso in forza di "acute osservazioni" di un non meglio precisato Ufficiale [redacted] che le relazioni tecniche potevano essere acquisite in forza di sequestri o ordini di esibizioni delle copie, ove si procedesse per il reato di falso. Egli esprimeva, in tal modo, una chiara volontà di suggerire scelte istruttorie al Pubblico Ministero, avvalendosi di generiche prospettazioni recepite – secondo quanto da lui rappresentato – dalla Polizia Giudiziaria.

Infine, ritornava sul tema, già affrontato nella prima denuncia, della possibilità di eliminare i rumori con l'adozione di peculiari macchinari, ad evidenziare che i termini della questione non si ponessero in termini di un'alternativa manichea tra l'eliminazione dei rumori inquinanti e la drastica eliminazione di attività economiche e posti di lavoro. Si spingeva – ma il dato era evidentemente irrilevante per il processo penale – a depositare un listino prezzi degli oggetti la cui installazione avrebbe, a suo avviso, eliminato le immissioni classificabili, per la loro entità, di natura illecita.

Con ulteriore nota in data 23.7.2002, rimessa al Comando del NAS, il CALABRESE rappresentava di aver inoltrato in data 27.6.2002 un'altra denuncia al Reparto Operativo Nucleo Operativo dei Carabinieri su suggerimento dei Marescialli [redacted], da lui personalmente conosciuti (f. ll. 265; 267; 268): al fl. 269 l'esponente segnalava di aver svolto l'attività di segnalazione per superare la fase

di stallo nei controlli; alludeva alla circostanza che le denunce sporte da tale TOSINI Patrizia quale Presidente del Comitato Verde e Mare avevano avuto, per il territorio di Ostia, esiti scarsissimi, essendo di rado sfociate in interventi e conseguenti applicazioni di sanzioni amministrative. Egli evidenziava che le anomalie della fase prodromica degli accertamenti erano da ricondursi a peculiari rapporti societari tra tecnici competenti ed Ispettori, o al compimento delle verifiche senza effettive sorprese, mentre l'assoluzione conseguita nella sede processuale doveva ricondursi a gravissimi contatti tra CTU e CTP. Naturalmente non era indicato se il ricorso a medesimi file - in sé più che legittimo se il CTU avesse voluto ad esempio conseguire dal CTP documenti di cui condivideva il contenuto, nella forma informatica, piuttosto che in quella cartacea - avesse secondo l'esponente connotazione di specifica illegittimità; né erano individuati i nomi di coloro che sono soci; né era chiarito se l'Ispettore che aveva controllato il lavoro dei tecnici competenti avesse operato proprio in relazione alla persona di cui sarebbe stato socio. Tutti i dati erano riportati in una logica di allusione ambigua priva di riferimenti concreti, secondo un'impostazione inidonea a ritenere la concreta delineazione di notizie di reato: la valutazione di impatto acustico fatta dai tecnici competenti appariva infatti come un atto tecnico astratto, relativo alle potenzialità della fonte di rumore; l'impossibilità di effettuare controlli a sorpresa, connessa alla necessità di collocare la strumentazione specifica tesa alla rilevazione anche nei luoghi in cui era collocata la fonte di rumore, non implicava gravi ed insormontabili conseguenze. Infatti, quand'anche si fosse pervenuti all'affermazione di responsabilità penale, operando nelle forme delle perquisizioni, che per vero andrebbero riservate, per i valori costituzionali di cui implicano la pratica obliterazione, a casi di sussistenza di gravi indizi di lesione in atto di altri valori di pari rango, certamente ciò non avrebbe implicato, per l'episodicità dello schiamazzo, la confisca del locale o dell'azienda.

Ancora, parimenti irrilevante, doveva ritenersi la denuncia ulteriore in data 11.10.2002, nella quale, come desumibile da ff-345, il CALABRESE richiamava, quasi statisticamente, il complesso delle rilevazioni relative agli anni 2000; 2001;

2002 per aderenti al Comitato Verde e Mare: si tratta di un complesso di dati quasi statistici, che nulla hanno a che vedere con il concetto di reato, che evoca il compimento di condotte tipiche, sostenute dal deliberato proposito di violare il bene protetto dalla norma incriminatrice speciale. Non occorrerebbe dimostrare, dunque, se vi siano state una serie di violazioni eventualmente idonee a supportare sanzioni amministrative; ma se vi siano stati di volta in volta episodi specifici di rumori e schiamazzi consapevolmente eccedenti il limite della normale tollerabilità. I rilievi operati, diversi sia dalle CTP, che, a fortiori, dalle CTU, per aver rilievo dovrebbero esser posti a fondamento di denunce per altri versi dettagliate e sottoscritte, in primis dalle persone offese. In altri termini, il reato di cui all'art. 659 c.p. non è certo procedibile a querela di parte, e non si vuole certo rappresentare qui la necessità che la notizia criminis debba provenire dal titolare del bene giuridico leso per sortire in concreto l'effetto di attivare un'indagine penale, ma si pongono sempre problemi di credibilità: se mancano sottoscrizioni, descrizioni dei singoli episodi verificatisi la denuncia non ha i requisiti minimali idonei a lasciar intravedere il fatto di reato. Nella stessa logica devono leggersi la quaranta note tecniche depositate nei f.lli. 402 - 747, ed anche la denuncia 29.11.2002, f.lli. 748 - 755, nella quale si richiamano "gli anni 1996 - 2000" o "le stagioni 2000 - 2001": il processo penale non è il luogo delle statistiche, nel quale accertare quali siano i metodi per prevenire i rumori, o gli schiamazzi, o l'inquinamento acustico; né il luogo nel quale imporre a soggetti privati o pubblici il ricorso a metodologie tese a migliorare le condizioni di esercizio di attività potenzialmente lesive.

Non è a caso che a margine dell'ulteriore denuncia depositata sempre dal CALABRESI in data 17.7.2003, il Pubblico Ministero dott. [REDACTED] espressamente dichiarava, in data 24.7.2003, "non doversi procedere" sull'istanza "di un'ispezione o una CTU atte ad accertare con quale facilità e costi ridotti fosse possibile ridurre i livelli di immissione acustica verso le abitazioni circostanti le aree ove si tengono le manifestazioni dell'Estate Romana" non "trattandosi di competenza dell'A.G." (fl. 875).



Tra i cinque allegati alla denuncia 17.7.2003 si reperiva anche una copia di altra denuncia, sporta, questa, il 22.4.2003, e tesa a censurare in particolare il protocollo d'intesa del V Dipartimento, redatto per disciplinare le modalità di revoca delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell'art.9, legge nr. 447/1995.

Con ogni probabilità la denuncia in parola ha dato luogo ad un distinto procedimento, assegnato a diversi Magistrati, ancorché indicata dal CALABRESE come seguito del procedimento nr. 53477/01 RGNR, sicché in questa sede se ne può apprezzare il contenuto solo incidentalmente, a ricostruire un pensiero unitario, teso ad ipotizzare responsabilità generalizzate e di sistema, attestate anche sull'omesso ricorso a strumenti tecnici di diminuzione delle immissioni, non configurabili per il Giudice penale (si vedano in particolare le asserzioni formulate a f.lli. 954 e 956).

Tale essendo la sequenza dei dati; la modalità di formulazione delle denunce; il complesso delle illazioni, delle allusioni, delle ipotesi, delle possibilità, secondo uno schema abbastanza prevedibile, il Pubblico Ministero – che ha fatto salva la parte dei fatti accertati con rapporto dei NAS in forza dello stralcio 15.1.2003 – ha richiesto l'archiviazione.

La scelta operata risulta condivisibile, anche alla luce delle considerazioni svolte nell'atto di opposizione all'archiviazione.

In esso si evocavano, infatti, temi di carattere generale, come più volte chiarito, del tutto estranei alla logica del processo penale. La doglianza era attinente al fatto che gli accertamenti non venivano svolti con atti a sorpresa; si segnalava che l'esistenza del dolo doveva desumersi dalla deliberata obliterazione delle opere di insonorizzazione da effettuarsi secondo gli schemi tecnici suggeriti dallo stesso esponente; si evidenziava che il protocollo di intesa consentisse agevolmente la revoca delle ordinanze contingibili ed urgenti già emesse dal Sindaco; si evocava una corresponsabilità generalizzata degli Uffici Comunali e dei titolari di tutte le aziende e di tutte le singole manifestazioni di volta in volta coinvolte.



Il riferimento ad episodi specifici , invece, richiama fatti per i quali si impone il provvedimento di archiviazione.


Così ad esempio, per l'ipotesi relativa a Tor di Valle è lo stesso esponente a dover richiamare la sentenza 12.11.2003 già emessa in sede civile, né avrebbe potuto esser diversamente, atteso che una eventuale pretermissione di un dato documentale così rilevante avrebbe condotto a profili di calunniosità della denuncia. Se i fatti, per come accertati, non sono stati idonei a configurare responsabilità per illeciti aquiliani, a fortiori non saranno immaginabili responsabilità penali.

Ancora, per il caso connesso alla discoteca Follia l'archiviazione si impone per il principio del ne bis in idem, essendovi in atti pronuncia liberatoria già emessa dal Giudice penale.

Del tutto assertivo poi ritenere che per Ostia Lido non ci siano stati riscontri degli asseriti illeciti per il ricorso a controlli non operati in una situazione di sorpresa: ad abundantiam, deve rilevarsi che nella denuncia si fa riferimento non a fatti specifici, ma ad un'intera città, in un'intera stagione.

Infine, quanto alla mancanza della valutazione di impatto acustico per il Testaccio Village deve significarsi che proprio la nota a firma del dott. GIULIANI riprova che una qualche segnalazione dei fatti – che peraltro riconduceva i fenomeni di inquinamento acustico non a fonti specifiche , ma alla coesistenza in loco di tre centri sociali; di una Comunità per Nomadi; di una Comunità per rifugiati politici curdi; di manifestazioni quali il Testaccio Village e il Gay Village ; di esercizi abilitati a rimanere aperti sino alle 4,00 o alle 5,00 del mattino, con afflusso, nella notte, di 1400 o 1500 persone – è stata trasmessa solo l'1.4.2004, sicchè le vicende precedenti, non specificamente soggettivizzabili, secondo quanto anticipato, non risultano riconducibili a condotte consapevoli o dolose. Al contrario, vi è la riprova di una gestione caotica e censurabile, in quanto colposa e negligente, secondo quanto rilevato dal Pubblico Ministero, che, per chi sia portatore di danni, potrà dar luogo a tutela nella sede propria di un'azione civile.

Visto l'art. 408, 409, 410, 411 C.P.P.



P.Q.M.

1. Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
2. Autorizza ex art. 116 c.p.p., il rilascio di copia per gli usi consentiti alla parte offesa, all'indagato, ai difensori.

Roma, 10.12.2005



IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Depositato in cancelleria

Depositato in Cancelleria

Roma

14/12/05  
[Redacted signature]

